CONVENZIONE TRA AGENZIA FORESTAS E L'ENTE PARCO NAZIONALE DELL'ASINARA

GESTIONE AMBIENTALE DEL TERRITORIO DEL PARCO NAZIONALE DELL'ASINARA

L'anno duemilaventiquattro addì_____ del mese di _____,

Il Dr. …….., il quale interviene non in proprio ma in qualità di Direttore dell'Agenzia Forestale Regionale per lo Sviluppo del Territorio e l'Ambiente della Sardegna nel prosieguo del presente atto chiamato "Agenzia Forestas", domiciliato per gli atti relativi alla carica rivestita, presso la sede della suddetta Agenzia in Viale Merello n. 86, Cagliari - Codice Fiscale 02629780921

Il Dr._____, nato a _____, il quale interviene non in proprio ma in qualità di _____ dell'Ente Parco Nazionale dell'Asinara, nel prosieguo del presente atto chiamato "Ente Parco", domiciliato per gli anni relativi alla suddetta carica presso la sede del Parco Nazionale dell'Asinara, Via Ponte Romano, 81 - 07046 Porto Torres (SS) - Codice Fiscale 92059350907

PREMESSO

- che l'Ente Parco e l'Agenzia Forestas hanno instaurato numerosi rapporti di collaborazione attraverso la stipula di apposite convenzioni che, in armonia con il disposto del Piano del Parco e con gli obiettivi statutari e normativi dei due Enti, indicavano numerose attività gestionali da attuarsi per la salvaguardia ambientale del territorio;

- che, per una più completa gestione, si ritiene necessario coinvolgere l'Agenzia Conservatoria delle Coste con la quale, al fine di favorire la necessaria cooperazione tra enti per la salvaguardia del patrimonio naturalistico dell'Isola, sarà stipulata specifica convenzione/accordo in seguito;

CONSIDERATO CHE

- il Decreto del Presidente della Repubblica 3 ottobre 2002, istituiva il Parco Nazionale dell'Asinara e l'Ente Parco e successivamente è stato approvato il Piano del Parco (Gazzetta della Repubblica Italiana n. 92 del 20/04/2016 nel quale sono contenuti gli indirizzi e le norme generali per quanto riguarda gli interventi da effettuarsi sul patrimonio naturale, ambientale, faunistico, paesaggistico e storico-culturale);

- con la legge regionale 27 aprile 2016, n. 8 "Legge forestale della Sardegna", è stata istituita l'Agenzia forestale regionale (FoReSTAS) per dare maggiore efficienza alle politiche forestali, e per favorire l'innovazione e valorizzazione, anche economica e sociale, del patrimonio naturale e dei beni prodotti.

- l'Ente Parco Nazionale dell'Asinara e l'Agenzia Forestas hanno come scopo istituzionale generale e perseguono comuni finalità della migliore gestione del territorio posto sotto le specifiche competenze degli Enti medesimi;

- tra gli obiettivi prioritari delle due Amministrazioni vi sono:

a) interventi di gestione sostenibile, di conservazione e di valorizzazione del patrimonio naturale nell'ambito degli attuali sistemi di alto valore ambientale, faunistico, paesaggistico e storico – naturalistico - culturale;

b) interventi selvicolturali nell'ambito di aree boscate o di aree di particolare interesse botanico-vegetazionale, compresi gli interventi di ricostituzione e la rinaturalizzazione di habitat degradati e l'eliminazione dei detrattori ambientali e delle altre cause di degrado;

c) manutenzione e miglioramento della rete viaria primaria e sentieristica, necessaria alle attività del presente articolo;

- le scelte che attengono allo sviluppo delle attività da svolgersi sul patrimonio naturale, ambientale, faunistico, paesaggistico che competono all'Ente Parco il quale, per la loro attuazione, può avvalersi della collaborazione dell'Agenzia Forestas per la sua competenza e sperimentata capacità operativa, compatibilmente con i fini cui ciascun ente è preposto e nel pieno rispetto del Piano del Parco e del decreto istitutivo;

- i compiti istituzionali dell'Agenzia sono definiti nella Legge Regionale del 27 aprile 2016, n. 8 (Legge Forestale della Regione Sardegna) che istituisce l'Agenzia Forestas della Sardegna e provvede alla soppressione dell'Ente Foreste della Sardegna, dettando, allo stesso tempo, le norme sulla programmazione degli interventi di forestazione;

- che l'Agenzia opera nel campo della gestione forestale e di ambiti forestali insistenti su ecosistemi costieri terrestri, nella gestione della rete ecologica regionale negli ambiti forestali *(in accordo con altri Enti di gestione e con i Comuni interessati);*

- che inoltre l'Agenzia si occupa di manutenzione del tessuto rurale, di protezione civile e lotta agli incendi boschivi, ma anche di ricerca, innovazione, trasferimento tecnologico;

- che come stabilisce l'articolo 37 della Legge Forestale Regionale, inoltre, l'Agenzia (secondo gli atti di pianificazione e programmazione regionale) tutela, gestisce e valorizza il patrimonio forestale attraverso le seguenti funzioni:

a) *cura, tutela e conservazione del patrimonio forestale, della biodiversità e del paesaggio, …….*;

b) *difesa dei sistemi forestali e silvo-pastorali dai rischi ambientali, in particolare: eseguendo opere di manutenzione ordinaria e straordinaria dei territori a rischio, opere di difesa del suolo, sistemazione idraulico-forestale, rimboschimento e rinsaldamento in ambiti territoriali soggetti a intensa erosione, ……..*

c) *valorizzazione produttiva, turistico-ricreativa e culturale del patrimonio naturale ……..*

d) *promozione della ricerca scientifica, della sperimentazione, dell'innovazione tecnologica e della cultura nel settore forestale e sostegno delle attività di informazione, sensibilizzazione ed educazione ambientale e, in particolare: collaborando a ricerche e studi mirati allo sviluppo di attività produttive e ricreative ecocompatibili, complementari alla gestione forestale; promozione e divulgazione dei valori naturalistici, storici e culturali del patrimonio forestale regionale; implementazione dei sistemi informativi tramite la gestione e l'aggiornamento dei dati ambientali, in raccordo con l'Assessorato regionale competente in materia di ambiente….;*

e) attuazione in tutto il territorio regionale delle attività di protezione civile, con particolare riferimento alle campagne antincendio, alle attività di presidio idraulico e idrogeologico di livello regionale e alla lotta contro i parassiti delle piante forestali.

VISTA

- la delibera dell'Amministratore unico dell'Agenzia Forestas n.___ del _____ avente oggetto: "*Approvazione schema di convenzione Parco Nazionale – Agenzia Forestas per la gestione del patrimonio naturalistico – ambientale del territorio del Parco Nazionale dell'Asinara*" e del mandato al Direttore del presente atto;

TUTTO CIÒ PREMESSO CONSIDERATO E VISTO

Le parti, mentre confermano e ratificano la precedente premessa narrativa, formante parte sostanziale e integrante della presente convenzione, concordi stipulano quanto segue:

Art. 1 – Finalità

Il Parco Asinara e l'Agenzia Forestas, ai sensi dell'art. 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 che stabilisce che "***le Amministrazioni Pubbliche possono concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune*****"**, concordano di attivare la collaborazione volta allo sviluppo e gestione delle popolazioni faunistiche inselvatichite, del patrimonio forestale e della sentieristica naturalistica presente nell'area Parco e funzionali al raggiungimento delle finalità istituzionali dell'Ente Parco con particolare riferimento alle attività di tutela e conservazione, di sviluppo sostenibile e di fruizione naturalistica.

Art.2 - Programmi operativi

Per i fini di cui all'articolo 1, l'Ente Parco e l'Agenzia FoReSTAS stabiliscono di realizzare sull'intera area dell'Isola dell'Asinara, per una superficie complessiva di 5.198 ettari, nel rispetto del decreto istitutivo del Parco, del Piano del Parco, delle norme di salvaguardia e di tutte le norme recanti indirizzi e disciplina nella gestione degli interventi all'interno dell'area Parco, le attività utili e necessarie per il miglior sviluppo degli interventi afferenti alla gestione del Parco Nazionale medesimo, come da elencazione tipologica di riferimento di cui al successivo articolo 3.

Le anzidette attività saranno meglio stabilite e indicate in appositi programmi operativi di gestione, con una sintetica descrizione preliminare delle opere che saranno svolte durante la vigenza della convenzione in parola.

I Programmi operativi di attività, come i relativi progetti esecutivi, predisposti dall'Agenzia Forestas in accordo con l'Ente Parco, conterranno:

a) l'oggetto degli interventi

b) l'arco temporale di realizzazione degli interventi e la relativa scansione annuale delle attività programmate;

c) la priorità degli interventi;

d) gli aspetti tecnico-economici ed amministrativi con particolare riferimento ad eventuali ulteriori risorse economiche necessarie e alle fonti di finanziamento.

Qualora, per rendere possibile lo svolgimento delle attività, siano necessarie ulteriori risorse economico finanziarie, l'Ente Parco e l'Agenzia Forestas concorderanno in specifici accordi, propedeutici ai progetti e alle conseguenti attività, l'entità delle

risorse utili e le modalità di trasferimento delle stesse all'Agenzia FoReSTAS affinché possa provvedere all'esecuzione delle anzidette attività.

L'Ente Parco e l'Agenzia Forestas partecipano congiuntamente allo sviluppo della rete sentieristica regionale (RES) nella macro area del Nord-Ovest della Sardegna ricedente all'interno dei confini del parco e della sua area contigua; in particolare l'Ente Parco, coerentemente con le proprie finalità istitutive, si impegna a collaborare attivamente con il tavolo tecnico regionale e con lo sportello territoriale di Sassari (di cui alla Deliberazione di Giunta Regionale n.4/28 del 22.01.2019) per il mantenimento e l'implementazione della rete sentieristica ricadente all'interno dei confini del Parco, rendendo coerente e funzionale la propria attività gestionale degli itinerari naturalistici di propria competenza con quella più generale e di valenza regionale di competenza dell'Agenzia e riguardante la rete sentieristica regionale (RES).

I dati e le informazioni acquisite nel corso del rapporto di convenzione rimangono di proprietà delle singole Amministrazioni Ente Parco e dell'Agenzia Forestas. L'eventuale diffusione e divulgazione sarà concordata preventivamente dalle parti.

Art. 3 – Compiti Agenzia Forestas

Nell'ambito dei programmi generali di intervento verranno concordati specifici programmi operativi di gestione forestale e ambientale che in particolare avranno per oggetto:

a) interventi di gestione sostenibile, di conservazione e di valorizzazione del patrimonio naturale nell'ambito degli attuali sistemi di alto valore ambientale, faunistico, paesaggistico e storico-naturalistico-culturale;

b) interventi nel settore del controllo, conduzione e gestione della fauna selvatica e del carico di animali domestici;

c) interventi selvicolturali nell'ambito di aree boscate o di aree di particolare interesse botanico-vegetazionale, compresi gli interventi di ricostituzione e la rinaturalizzazione di habitat degradati e l'eliminazione dei detrattori ambientali e delle altre cause di degrado;

d) manutenzione e il miglioramento della rete viaria primaria e sentieristica, necessaria alle attività del presente articolo, solo a seguito di apposita concessione in uso da parte degli Enti proprietari dei beni;

e) interventi di prevenzione attiva e passiva per la difesa dagli incendi (sei mesi all'anno).

Per l'attuazione delle attività di cui alla superiore espositiva, l'Agenzia Forestas si avvarrà del proprio personale tecnico e amministrativo, nonché di quello operativo, di mezzi e attrezzature necessarie sulla base delle proprie capacità tecniche, operative, organizzative, amministrative e finanziarie, nel rispetto del proprio Statuto, dei Regolamenti e di altre norme vigenti. L'Ente parco individuerà, in sede di programmazione, i materiali e le risorse che potrà destinare alla realizzazione delle attività.

Resta inteso che, come previsto all'articolo 2 e 3 della presente convenzione, le attività da realizzare dovranno essere previamente stabilite in appositi programmi operativi e nei relativi progetti, nei quali saranno anche e necessariamente previsti gli oneri economico-finanziari per l'esecuzione e le quote parte di contribuzione da parte dei soggetti firmatari la presente convenzione, al fine di garantirne la sostenibilità economico-finanziaria in rifermento ai vincoli di bilancio.

Art. 4 – Cofinanziamento programma

L'Ente Parco, al fine di dare continuità alle azioni di gestione forestale e ambientale, concorre (ai sensi dell'Art. 15 L.241/1990 citata) con propri fondi alle spese di gestione di Forestas con l'importo di € 150.000,00, non soggetto ad Iva in quanto rimborso spese sostenute in regime istituzionale, per ciascun anno di vigenza della presente convenzione quale contributo alle spese del personale sostenute dall'Agenzia Forestas.

L'importo verrà corrisposto con la seguente modalità entro il 10 novembre di ogni anno con il seguente cronoprogramma:

2024	€ 62.500,00 (5 mesi) (avvio convenzione primo agosto)
2025	€ 150.000,00 (12 mesi)
2026	€ 150.000,00 (12 mesi)
2027	€ 87.500,00 (7 mesi)

Art. 5 – Spese da rendicontare

L'Agenzia provvederà alla rendicontazione delle spese sostenute annualmente inviando, per ciascuna voce, opportuno dettaglio così come di seguito:

Voce di spesa	Importo	Modalità
Personale	**2024**	€ 62.500,00

Personale	**2025**	€ 150.000,00
Personale	**2026**	€ 150.000,00
Personale	**2027**	€ 87.500,00

Tutti gli importi su riportati non comprendono gli oneri derivanti dalla collaborazione alle attività di contenimento e mantenimento del bestiame successivamente alle operazioni di eventuali catture.

Art. 6 - Inizio Convenzione e durata

La durata della presente convenzione è stabilita in anni *3* (tre), dalla sua approvazione, rinnovabile, previa proposta da parte dell'Ente concedente almeno 12 mesi prima della scadenza, per un eguale periodo.

Le parti potranno modificare o rescindere dalla presente convenzione con preavviso di almeno 60 giorni

Art. 7 - Attuazione operativa e Responsabilità

Per l'attuazione operativa delle iniziative di cui alla presente convenzione viene costituito un gruppo tecnico di lavoro composto dal Direttore del Parco Nazionale, con il supporto del personale tecnico del Parco, dal Direttore Generale dell'Agenzia Forestas, con il supporto del Direttore del Servizio Territoriale di Sassari, delle figure con competenze specifiche negli interventi in attuazione.

Il Tavolo tecnico viene coordinato dal Direttore del Parco.

Il Tavolo tecnico ha il compito di proporre le attività da svolgere, verificarne lo svolgimento e intervenire sulle proprie strutture per rimuovere eventuali ostacoli o difficoltà alla realizzazione dei programmi.

Con riferimento alla specifica attuazione delle iniziative di cui alla presente convenzione: l'Agenzia Forestas non è responsabile per eventuali comportamenti non autorizzati da parte di personale del Parco e/o di utenti accreditati dallo stesso Parco; l'Ente Parco è esonerato da ogni e qualunque responsabilità conseguente a rapporti intrattenuti dall'Agenzia Forestas per danni al proprio personale e a terzi in dipendenza delle attività espletate in relazione alla presente convenzione.

Art. 8 Partecipazione a Bandi

L'Ente Parco e l'Agenzia si impegnano a partecipare a bandi regionali, nazionali, europei (*POR, LIFE, PSR*) al fine di recuperare risorse economiche necessarie all'attuazione del progetto. Per consentire l'aumento di competenze tecnico-scientifiche e competitività, potranno essere interessati alla partecipazione del bando anche altri soggetti pubblici e privati (*enti, agenzie, università, fondazioni, privati ecc*.).

Art. 9 – Principi di riservatezza

Saranno rispettati i principi di riservatezza delle informazioni fornite, ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e successive modificazioni. Il comparente previa informativa ai sensi del D.Lgs. 196/2003 con la firma del presente atto presta il proprio consenso al trattamento dei dati personali, nonché alle conservazioni, anche in banche dati e archivi informatici, alla comunicazione dei dati personali e correlato trattamento ed alla trasmissione dei dati stessi a qualsiasi ufficio al fine esclusivo dell'esecuzione delle formalità richieste.

Art. 10 - Controversie

Per qualsiasi controversia in ordine alla presente convenzione si elegge in via esclusiva il Foro di Cagliari

Art. 11 - Sottoscrizione

La presente convenzione viene letta dalle parti presenti, le quali riscontrato la conformità alle loro volontà e la sottoscrivono.

l'Agenzia Forestas
Il Direttore Generale

Il Parco Nazionale dell'Asinara
Il Direttore